APPLICAZIONE del D.LGS. 104/2013 – DIVIETO FUMO

Si comunica che il decreto-legge sulla scuola n. 104/2013, in vigore dal 12/09/2013, ha modificato le disposizioni normative relative alla tutela della salute nelle scuole. Si segnala in particolare che, per quanto riguarda le direttive sul fumo, l'art. 4 del suddetto decreto afferma quanto segue:

Comma 1: *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso* ***anche alle aree all'aperto*** *di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*

Comma 2: ***È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche*** *nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie […]*

Comma 3: *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Comma 4: *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.*

Si stabilisce pertanto con decorrenza immediata il divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti gli spazi di pertinenza della scuola, incluse le pertinenze esterne, per gli alunni e per tutto il personale scolastico.

I soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono i collaboratori del Dirigente Scolastico ,i docenti fiduciari di Plesso e tutti i collaboratori scolastici. Essi opereranno nell'applicazione della legge 584/1975 e successive modifiche, assumendo la veste di Pubblico Ufficiale, in quanto eserciteranno una pubblica funzione, espressamente prevista dalla legge e delegata nelle forme di legge, con potere di contestare specifiche violazioni.

Si rammenta infine che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Benedetta Moreschini